

COMUNE DI CAROVIGNO

Procedura di verifica di non assoggettabilità a Vas. Determinazione n. 104/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELLA L.R. N. 44/2012 E D.LGS. 152/2006 RELATIVA AL PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 8 DEL DPR 160/2010 PER L'INTERVENTO DI "CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO E AMPLIAMENTO IMMOBILE ESISTENTE, DA RESIDENZA E DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI A STRUTTURA TURISTICO – RICETTIVA, PER ALBERGO E SERVIZI - PROPONENTE: SIG.RA VIGNOLA MICHELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Con nota prot. n. 11329 del 01/06/2009 presentata al Comune di Carovigno, la Sig.ra VIGNOLA Michela (Proponente), nata a Carovigno il 02/10/1963, ivi residente in via Tenente Colonnello M. Lanzilotti n.8, avanzava istanza finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per l'intervento di *"Cambio di destinazione d'uso e ampliamento immobile esistente, da residenza e deposito attrezzi agricoli a struttura turistico/ricettiva per albergo e servizi, con contestuale adozione di variante al P.d.F ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii"*, sugli immobili ubicati in Contrada Arrighi, riportati in Catasto Terreni al foglio 42 particelle n. 206-207-273"
- Che il proponente, integrava la documentazione progettuale allegata all'istanza del 01/06/2009, con le successive note prot. 2303 del 2/02/2012 e 6697 del 30/03/2012;
- In relazione all'intervento proposto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 8/10/2012 è stata approvata la variante al Programma di Fabbricazione, finalizzata alla realizzazione dell'intervento di *"Cambio di destinazione d'uso e ampliamento immobile esistente, da residenza e deposito attrezzi agricoli a struttura turistico – ricettiva, per albergo e servizi, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e ss. mm. ed ii., sugli immobili ubicati in Contrada Arrighi, riportati in Catasto Terreni al foglio 42 particelle n. 206-207-273"*
- In data 21/09/2012 giusta nota Port. AOO_089 – 17/09/2012-0007395 trasmessa dalla Regione Puglia Servizio Ecologia – Ufficio programmazione politiche energetiche, VIA e VAS ed acquisita al prot. 17460, si indicavano all'ufficio SUAP/Urbanistico alcuni chiarimenti di natura normativa, procedurale, e tecnica, circa il completamento dei procedimenti di competenza ex DPR 160/2010, precisando che gli stessi non sono esclusi dall'applicazione dell'art. 6 comma 12 del D.lgs 152/2006 circa la verifica di assoggettabilità a VAS; come successivamente disciplinati dalla L.R. 44/2012.
- Con nota prot. 8656 del 06/05/2013 il responsabile del SUAP - quale Autorità Proponente trasmetteva alla Regione Puglia Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA E VAS, Istanza ex art. 8 L.R. 44/2012 per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., relativa all'intervento proposto dalla Sig.ra VIGNOLA Michela, pervenuta all'ufficio Regionale in data 6/05/2013;
- Con nota prot. n.20186 del 12/11/2013 questa Amministrazione riscontrate le motivazioni di improcedibilità comunicate dall'ufficio Regionale - Programmazione, Politiche Energetiche, VIA E VAS, faceva presente che *la variante approvata con DCC n. 39/2012 non ha comportato alcuna trasformazione territoriale in quanto alla stessa non ha fatto seguito il rilascio di alcun titolo edilizio idoneo a porre in essere tale trasformazione ... omissis ... nel caso in cui la verifica di assoggettabilità si concluda negativamente si provvederà alla sospensione dell'efficacia dell'atto deliberativo di approvazione della variante urbanistica.*

Visto l'art.7 comma 3 come modificato dall'art. 11 della L.R. 4/2014 ove stabilisce che la verifica di assoggettabilità è svolta **"preferibilmente prima dell'adozione"** del piano programma, laddove prevista, e comunque nella fase preliminare della procedura di formazione del piano o programma, si ritiene che per quanto la variante di cui al presente provvedimento sia stata approvata con deliberazione di C.C. n. 39 del 8/10/2012 l'amministrazione comunale sia tenuta ad espletare la procedura di verifica di assoggettabilità a

VAS prima del rilascio del permesso a costruire; in tale maniera si è avuta di fatto una sospensione dell'efficacia della suddetta deliberazione.

Vista l'istanza di verifica di assoggettabilità a VAS trasmessa dal Proponente al Comune di Carovigno in data 24/10/2016 prot. 5267.

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 10 comma 1. Lett. a) della L.R. 12.02.2012 n.4 "Modifiche all'art. 4 della L.r. 44/2012 con cui è stato delegato ai Comuni l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8 e dei procedimenti a VAS di cui agli artt.9 e seguenti, per i piani e programmi approvati in via definitiva dai Comuni.

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 20/05/2016, con cui sono stati riorganizzati gli uffici e servizi Comunali;

Vista la D.C.C. n. 12 del 21/05/2014, come modificata con D.C.C. n. 39 del 30.11.2016 con la quale si approvava il Reg. Com. per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio e si stabiliva che l'Autorità Competete per le procedure di VAS, delegate al Comune di Carovigno ai sensi del comma 2, art. 4, della L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012, è L'AREA Ambiente, prevedendo, in supporto alla stesa struttura tecnica, la consultazione dalla Commissione locale per il paesaggio all'uopo integrata di un componente esperto in materie Ambientali.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce l'Autorità procedente è il Comune di Carovigno – Ufficio SUAP.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce l'Autorità Competente è il Comune di Carovigno – Area Ambiente.

Visto l'art.7 comma 3 come modificato dall'art. 11 della L.R. 4/2014 ove stabilisce che la verifica di assoggettabilità è svolta "preferibilmente prima dell'adozione" del piano programma, laddove prevista, e comunque nella fase preliminare della procedura di formazione del piano o programma.

Dato atto:

- che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come prevista dalla Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dallo stato italiano con il decreto 152/2006 e s.m.i. e riguarda tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente; lo scopo della VAS è valutare i piani ed i programmi durante la loro formazione, per rendere operativa l'integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, assicurando così un elevato livello di protezione dell'ambiente e promuovendo lo sviluppo sostenibile;
- che l'ufficio SUAP è tenuto a procedere alla "verifica di assoggettabilità a VAS" in relazione all'istanza presentata dalla Sig.ra Vignola Michela, in data 24/10/2016 prot. 5267, finalizzata a "rendere efficace" la variante urbanistica approvata con deliberazione del C.C. n. 39 del 8/10/2012 ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per l'intervento di "Cambio di destinazione d'uso e ampliamento immobile esistente, da residenza e deposito attrezzi agricoli a struttura turistico/ricettiva per albergo e servizi" sugli immobili ubicati nel Comune di Carovigno in Contrada Arrighi, riportati in Catasto Terreni al foglio 42 particelle n. 206-207-273" come descritta nei seguenti elaborati di progetto:
 - Deliberazione di C.C. n. 39 del 8/10/2012 "approvazione variante al programma di fabbricazione, ai sensi dall'art. 8 del d.p.r. n. 160 del 7/09/210, per "Cambio di destinazione d'uso e ampliamento immobile esistente, da residenza e deposito attrezzi agricoli a struttura turistico/ricettiva per albergo e servizi" proposto dalla Sig.ra VIGNOLA Michela";

- Prot. 2303 del 02/02/2012 – tav.n.1 Relazione Tecnica
- Prot. 2303 del 02/02/2012 – tav.n.2 Documentazione fotografica
- Prot. 2303 del 02/02/2012 – tav.n.3 Planimetrie
- Prot. 2303 del 02/02/2012 – tav.n.4 Piante / prospetti / sezioni autorizzate P.C. 228/2010;
- Prot. 2303 del 02/02/2012 – tav.n.5 Piante / prospetti / sezione progetto;
- Prot. 2303 del 02/02/2012 – tav.n.5.1 Calcolo Volumi e superfici di progetto;
- Prot. 2303 del 02/02/2012 – tav.n.6 Particolari vari sistemazioni esterne
- Prot. 2303 del 02/02/2012 – tav.n.7 aree standard;
- Prot. 2303 del 02/02/2012 – tav.n.8 dati metrici;
- prot. 32168 del 2/12/2016 - VAS Documento di Scoping (Relazione Tecnica Geologo)
- prot. 32168 del 2/12/2016 – Istanza autorizzazione scarico reflue civile - Relazione Geologo ed idrogeologica;
- prot. 32168 del 2/12/2016 – Particolare del lotto – ubicazione impianti Imhoff;
- prot. 32168 del 2/12/2016 – Istanza Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR;

Descrizione Intervento:

- l'intervento interessa una superficie di mq.**5.898,00**, e prevede la realizzazione di complessivi mc.**3.659,72** pari ad un indice di edificabilità fondiaria del 62%, sviluppati su un solo livello al piano terra per una superficie lorda pari a mq.**1.177,92**, nel rispetto degli indici previsti dal vigente P.d.f per le aree aventi destinazione turistico-alberghiera; si rileva inoltre che l'intervento comporta un incremento dell'offerta di ospitalità turistica per la realizzazione di n. 21 stanze pari a circa 42 posti letto;
- Nello specifico il progetto prevede il cambio della destinazione d'uso e l'ampliamento delle strutture agricole esistenti, per la realizzazione di una struttura turistico – ricettiva per albergo e servizi, costituita da due corpi di fabbrica di forma rettangolare sviluppati su unico livello al piano terra;
- Le aree per standard urbanistici ex D.M. n. 144/68 riportate nella Tav. 7 risultano pari a complessivi mq. 695,98 e risultano ubicate in zona idonea all'utilizzo pubblico, in quanto accessibili da strada pubblica (strada Comunale Spierti). Inoltre in ottemperanza alle indicazioni dell'Amministrazione Provinciale - Settore Trasporti - Piazza S. Teresa –BRINDISI, di cui alla nota prot. 7862 del 25/01/2010, si rileva che l'immobile a realizzarsi/ampliarsi è ubicato a distanza non inferiore a mt. 20 dall'area di pertinenza della strada provinciale.

Dato atto che

- con nota prot. 27325 del 13/10/2016, l'Ufficio AMBIENTE in qualità di Autorità Competente VAS, convocava i (SCMA) individuati ai sensi dell'art 8 della stessa L.R. 44/2012, alla 1ª conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica, ai sensi degli artt. 6.2 e 6.2 bis del regolamento regionale 9 ottobre 2013 n. 18 e s.m.i, da tenersi in data 03/11/2016, presso la sede Municipale ufficio SUAP, per l'acquisizione dei pareri di competenza, in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di intervento in oggetto;
- come desumibile dal verbale della conferenza dei servizi del 03/11/2016, sono pervenuti i pareri dei seguenti SCMA:
 - *nota prot. n. 5267 del 24/10/2016, in atti al protocollo n. 28417 del 25/10/2016, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, al fine di poter esprimere il proprio parere di competenza, chiede copia completa in forma cartacea del predetto progetto;*
 - *nota prot. n. 63231 del 25/10/2016, in atti al protocollo n. 28452, dell'ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi che per gli aspetti ritenuti significativi ha sottoposto le seguenti criticità ambientali all'attenzione dell'Autorità competente:*
 - *Omissis... aumento delle volumetrie, questo produce una sottrazione di suolo alla componente territoriale e una perdita di permeabilità a causa delle superfici impermeabili che si andranno a realizzare;*

- *in relazione allo smaltimento delle acque meteoriche nella proposta progettuale non vi è evidenza a quanto previsto dal R.R. 26/2013 ... omissis ... né tantomeno non è reperibile alcuna informazione circa i trattamenti da effettuarsi in relazione alle acque meteoriche e di lavaggio delle aree adibite a parcheggio;*
- *stante la volontà di smaltimento delle acque reflue attraverso la sub-irrigazione, nulla è detto in riferimento a quanto prescritto dal R.R. 26/2011 ess.mm.ii, con tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione di tale norma;*
- *non vi è alcuna indicazione su quale tipologia di approvvigionamento di risorsa idrica si intende ricorrere per la gestione della risorsa "acqua" e specificatamente per l'uso della piscina;*
- *non risulta descritto il ciclo produttivo per eventuali emissioni in atmosfera;*
- *nulla è detto circa la gestione delle terre e rocce da scavo in riferimento alle Norme di legge vigenti;*
- *matrice rumore - ... omissis... il proponente produca una dichiarazione di non aggravio acustico resa ai sensi del DPR n. 277/2011, fatto salvo che non sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero che non siano svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, così come esplicitamente richiamato al capo III, art. 4 comma 1 pari DPR. Si ricorda che qualora il gestore intenda invece avvalersi delle suindicate sorgenti di emissione/immissione acustica è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2, della legge 26 ottobre 1995 n. 447. E' necessario comunque che in fase esecutiva il proponente, qualora autorizzato, svolga le attività di cantiere in rispetto di quanto stabilita della L.R. 3/02;*
- *nota prot. n. 14165 del 28/10/2016, in atti al protocollo n. 28821, con la quale l'Autorità di Bacino della Puglia fa presente che, dalla verifica degli elaborati desunti dal portale comunale, non risultano vincoli PAI per l'area d'intervento;*
- *nota prot. n. 43821 del 02/11/2016, in atti al prot. n. 29078, con la quale la Provincia di Brindisi ha avanzato richiesta di documentazione integrativa come di seguito indicato:*
 - o *relazione tecnica nella quale vengano indicati il numero esatto dei posti letto tanto al fine di consentire al Servizio scrivente di verificare se il progetto in questione è da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/2001 e dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 - si rappresenta infatti che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11/2001, previa applicazione della riduzione delle soglie operata dal comma 9 del medesimo articolo, sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA i progetti elencati al punto B. 2.ax) dell'allegato B alla L.R. 11/2001 " ... esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc;*
 - o *il proponente dovrà presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 59/2013, corredata dalla documentazione prevista per legge al fine del rilascio dei titoli abilitativi ambientali di competenza di questo Servizio:*
 - *autorizzazione allo scarico dei reflui domestici secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 26/2011 ... omissis...; si precisa che il proponente dovrà altresì precisare in ordine alle modalità con le quali intende garantire l'approvvigionamento idrico;*
 - *autorizzazione inerente la gestione/scarico delle acque meteoriche secondo quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 26/2013 ...omississ...;*
- *nota prot. n. 5443 del 31/10/2016, in atti al protocollo n. 29011 del 02/11/2016, con la quale l'Autorità Idrica Pugliese ha rilasciato il proprio nulla osta all'intervento in esame, fermo restando che l'utenza servita dovrà dotarsi di proprio sistema di raccolta di trattamento reflui, con relativo trattamento appropriato ai sensi di legge, così come già previsto, non rientrando nel Servizio Idrico Integrato.*
- *con nota prot. n. 32168 del 02/12/2016 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa, in risposta alle criticità riscontrate nella prima seduta di Conferenza dei servizi;*
- *con nota prot. n. 34387 del 29/12/2016 l'autorità Competente VAS – Ufficio AMBIENTE convocava i SCMA, alla II^ conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 6.2 bis del regolamento regionale 9 ottobre 2013 n. 18 e s.m.i, da tenersi in **data 26/01/2017**, presso la sede Municipale ufficio SUAP, per l'acquisizione*

dei pareri di competenza in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS, della proposta di intervento in questione;

- Nell'ambito della seduta della Conferenza di Servizi del 26/01/2017, come desumibile dal verbale allegato non sono pervenuti ulteriori pareri dei SCMA interpellati, pertanto, vista la documentazione integrata dal proponente in data 02/12/2016 i componenti hanno stabilito di concludere i lavori stabilendo che:
 - Le criticità riscontrate dall'ARPA siano state superate, e che con riferimento alle criticità riportate alle lett. e), f), g) di cui alla nota Arpa prot. n. 63231 del 25/10/2016, in atti al protocollo n. 28452, le stesse siano facilmente superabili in fase di rilascio del titolo edilizio, ritenuto, in ragione dell'attività proposta (ricettività pari a 21 camere per complessivi 42 posti letto e attività ristorativa per circa n. 70 coperti), che la stessa non generi impatti significativi ai fini dell'assoggettamento a VAS della variante di cui al presente provvedimento;
 - Le criticità riscontrate dalla Provincia – Settore Ecologia, siano state superate.

Rilevato che nella II^a Conferenza dei Servizi del 26/01/2017 si concludevano i lavori, ritenendo che alcune criticità individuate dall'ARPA, possano essere superate con prescrizioni specifiche da adottarsi in sede di rilascio del Permesso di Costruire, di competenza dell'autorità proponente, stabilendo, altresì, di trasmettere gli atti alla Commissione locale per il paesaggio, integrata per le competenze di VAS ai sensi del Reg. Com. approvato con D.C.C. n. 12 del 21/05/2014 e successiva D.C.C. n. 39 del 30.11.2016, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto.

Visto il rapporto istruttorio del RUP (responsabile del Servizio Ambiente) del 05/02/2018, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che in data 05/02/2018 è stato acquisito il parere della commissione locale per il paesaggio, integrata con l'esperto in materia di VAS, ai sensi del R.R. Comunale approvato con D.C.C. n. 12 del 21/05/2014, come modificato con D.C.C. n. 39 del 30.11.2016, la quale, preso atto della relazione istruttorio del RUP resa in data 05/02/2018, degli elaborati scritto grafici dell'intervento proposto al SUAP dalla Sig.ra Vignola Michela, del Rapporto Ambientale Preliminare e dei pareri espressi dagli Enti coinvolti sulla scorta dei criteri sull'assoggettabilità di piani e programmi di cui all'allegato 1 alla parte II del D.lgs n°152/2006 e ss.mm.ii., condivideva l'esito di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente alle condizioni e prescrizioni ivi riportate.

Visto L'art. 6 del Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ove stabilisce che la "VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale" e che "fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per i settori ...omissis, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto"
- b) ...omissis

Atteso che il comma 3. del citato articolo 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che "Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano produrre impatti significativi sull'ambiente omissis".

Sulla scorta della relazione istruttorio espletata dal R.U.P. in data 05/02/2018 e del parere reso dalla Commissione Locale del Paesaggio in pari data;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale.

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e s.m.i.

Visto il Decreto commissariale n. 6 del 19/01/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio dell'area 4 - Ambiente ai sensi dell'art.109 D. Lgs. n. 267/2000";

Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);

DETERMINA

alla luce delle motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di escludere** l'intervento di "*Cambio di destinazione d'uso e ampliamento immobile esistente, da residenza e deposito attrezzi agricoli a struttura turistico/ricettiva per albergo e servizi, con contestuale adozione di variante al P.d.F ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii*", proposto dalla Sig.ra Vignola Michela" sugli immobili ubicati in Contrada Arrighi del Comune di Carovigno, riportati in Catasto Terreni al foglio 42 particelle n. 206-207-273, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs. 152/2006 verificato che non comporta impatti significativi sull'ambiente, intesi come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale e a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni integrando i relativi elaborati scritto-grafici laddove necessario:

1. **in fase di cantiere dovranno essere rispettate le norme specifiche di cui all'art. 17 comma 3 della L.R. 3/02;**

2. **all'atto dell'adozione di Zonizzazione Acustica da parte del Comune di Carovigno, il proponente dovrà rispettare quanto previsto all'art. 11, comma 1 della L.R. 3/02.**

Si osserva che il proponente non ha prodotto alcuna valutazione circa l'impatto acustico associato alle nuove attività da realizzarsi avvalendosi di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 277/2011. Si da atto che tale circostanza vincola il proponente a che non "utilizzi impianti di diffusione sonora ovvero svolga manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali".

3. **si promuova il rispetto delle misure di risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso, nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;**

4. **si promuova il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili;**

5. **le pavimentazioni delle aree di soggiorno all'aperto devono essere realizzate esclusivamente con materiale drenante tipo:ghiaio, pietrisco, pietra locale a giunto aperto;**

6. **tutelare ed integrare i muretti a secco per la recinzione del lotto, nello specifico si prescrive la sostituzione della recinzione in tufo lungo il confine con la strada Provinciale n. 32 con muretto in pietra a secco;**

7. **siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico delle aree oggetto d'intervento; la movimentazione delle terre e rocce da scavo avvenga nel rispetto della normativa vigente; (integrare documentazione circa la gestione delle terre e rocce da scavo in riferimento al DPR 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164);**

2. di allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale il rapporto istruttorio del RUP del 05/02/2018, nonché i seguenti verbali della conferenza dei servizi:

– verbale di conferenza ex art. 8 del DPR 160/2010 in data 10/05/2012 – approvazione variante

urbanistica, sul quale si è pronunciato definitivamente il Consiglio Comunale con deliberazione del 8/10/2012 n. 39;

- verbale di conferenza integrata art. 8 L.R. 44/2012 e art. 8 DPR 160/2010: n. 1 del 3.11.2016;
- verbale di conferenza integrata art. 8 L.R. 44/2012 e art. 8 DPR 160/2010: n. 2 del 16.01.2017;

3. di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio SUAP:

- al PROPONENTE
- all'autorità procedente
- al Servizio Urbanistica Comunale;
- ai SCMA individuati nel procedimento di verifica di Assoggettabilità.

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale DELL'ENTE;

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi degli art. 3 comma 4 della L. 241/90 e.m.i. possono proporre ai sensi di legge ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

07/03/2018

Il Responsabile del Servizio
CONVERTINI ROBERTO